



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 38 DEL 29.05.2020

Oggetto: Ripresa attività commercio su area pubblica in forma itinerante.

IL SINDACO

VISTO E RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'Ordinanza della Ministero della Salute del 22-03-2020;
 - l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17/05/2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° Aprile 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 Aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25.03.2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 -ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - Ordinanza Sindacale n. 47 del 09/04/2018 con oggetto – divieto e limitazione dell'esercizio del commercio in forma itinerante.

DATO ATTO che con circolare del D.R.P.C. n. 13 del 06/05/2020 è stato chiarito che il commercio al dettaglio su area pubblica è consentito per la sola vendita di generi alimentari nei mercati all'aperto, nonché attraverso la forma itinerante, purché l'attività sia regolamentata dai Sindaci;

CONSIDERATO che:

–con il D.L. n. 33/2020(c.d. "Decreto di Rilancio") e successivo DPCM del 17/05/2020 è stata consentita a far data dal 18 Maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio a dettaglio, i servizi alla persona, le attività di ristorazione a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, rimettendo alle regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni, ulteriori attività economiche e produttive;

–con ordinanza n. 21 del 17/05/2020 il presidente della Regione Siciliana ha disposto che le misure vigenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al D.L. n. 33 del 16/05/2020 e del DPCM del 17/05/2020 hanno efficacia nel territorio della Regione Siciliana, adottando, tra l'altro, le linee guida per consentire l'avvio delle attività commerciali produttive contemplate nel predetto DPCM del 17/05/2020;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- E' consentita l'attività del commercio su area pubblica in forma itinerante in tutti i giorni della settimana fatta eccezione della domenica e dei festivi;
- Dovranno essere rispettati i seguenti orari dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00;
- Il commerciante già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per il commercio in forma itinerante, avrà l'obbligo di comunicare settimanalmente al Sindaco la propria presenza sul territorio comunale elencando i giorni di presenza;
- Dovranno essere evitati gli assambramenti in prossimità del veicolo con il quale è effettuata la vendita;
- Necessita garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Gli operatori dovranno essere usare la mascherina ed i guanti monouso;
- Sul relativo veicolo dovrà essere a disposizione idoneo prodotto detergente disinfettante;
- I veicoli dovranno essere opportunamente sanificati;

In caso di violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di commercio itinerante e C.d.S.;

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, e comunque, in conformità a quanto stabilito dalla regione Sicilia.

DISPONE

- La notifica della presente al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di San Fratello e a tutti gli agenti della forza pubblica operanti nel territorio comunale;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio Comunale e sul sito web istituzionale;
- la trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà all'esecuzione della stessa.

Dalla Residenza Municipale, 29 maggio 2020

Il SINDACO

F.to Dott. Sidoti Pinto Salvatore